



COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

Servizi Demografici

Prot. 6051

ORD. n. 32 del 04.12.2015

OGGETTO:

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA' DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

L'Ufficiale d'Anagrafe

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità della persona di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visto, in particolare gli accertamenti effettuati dal Vigile nell'arco temporale previsto dalla legge ;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1128 recante: “ Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”;

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 recante: “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente” come modificato dell'art.15 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394;

Visto l'art. 10 della L. 241/90 come modificato dalla L. 11.02.2005;

Ritenuto che, nel caso concreto ricorrono i motivi per dare corso, in applicazione dell'art.11, comma 1, lettera c) del primo richiamato DPR N.223/1989, alla Sua cancellazione da questo registro della popolazione residente;

ORDINA

La cancellazione per irreperibilità, da questo registro della popolazione residente, della persona di cui al seguente prospetto con decorrenza dalla data odierna:

Cognome e nome	Luogo di nascita	Data di nascita	cittadinanza	Residenza
SULEJMANI ZILKARNI	MACEDONIA	05.11.1962	MACEDONE	San Vito in Monte via Umberto I°, 1

Di effettuare le variazioni anagrafiche solo a livello informatico a seguito dell'abolizione dell'aggiornamento cartaceo.

DISPONE

Che la copia della presente ordinanza venga:

- notificata all'interessato ai sensi della normativa vigente;
- eseguito avviso di deposito in segreteria per 20 gg. Consecutivi dalla data odierna;
- trasmessa , per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza;
- alla Prefettura , all'Azienda Sanitaria Locale, ed agli Uffici Comunali;
- di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio comunale per 30 gg. consecutivi, nel sito web istituzionale (Art. 32 L. 69/2009), ai sensi dell'art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000.

RENDE NOTO

In relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 20 giorni dall'ultimo del suo deposito, al Sig.Prefetto della Provincia (artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Legge 24 dicembre 1954, n.1228. D.P.R. 30 maggio 1989, n.223),
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.

San Venanzo li, 04.12.2015

L'Ufficiale d'Anagrafe
F.to Fausto Filippetti